



TRIBUNALE DI PADOVA

Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Prefetto di Padova

Al Sindaco di Padova

OGGETTO: misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid-19- decreto legge n. dell' 8.3.2020 n.11 e DPCM 8.3.2020

Il Presidente,

richiamati i precedenti provvedimenti in data 24.2.2020 e 3.3.2020 che, ove non modificato dal presente provvedimento, devono intendersi tuttora operanti;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8.3.2020;

visto il decreto legge in data 8.3.2020 n. 11 recante " *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività Giudiziaria*" – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8.3.2020 ed entrato in vigore nella medesima data –;

sentiti i Presidenti di sezione e i Coordinatori dei gruppi specializzati;

sentiti i direttori amministrativi;

rilevato che il DPCM 8.3.2020 all'art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell' Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, **Padova**, Treviso, Venezia -, comma 1, lett.a) ha previsto che” **allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-10 nella Regione Lombardia e nelle province di...Padova... sono adottate le seguenti misure: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza**”;

considerato che l'art. 1 del d.l. 11/2020 (*Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali*) dispone che:” *A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto – quindi dal 9.3.2020 - e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.*

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto – quindi dal 9.3.2020 - e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

*Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. **Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, 9**”;*

rilevato che le eccezioni indicate nell'art. 2 , comma 2, lettera g), rispetto alle quali non opera il rinvio d'ufficio disposto dall'art. 1, sono , per quanto qui interessa, le seguenti :”1) *udienze nella cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni d'età e di salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di cui all'articolo 283,351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 35; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”;*

considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 2 del d.l. 11/2020, richiamati dal comma 3 dell'art. 1, stabiliscono che *“ nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303,309, comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, e 324, comma 7, del c.p.p. e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato...”* (comma 4) e che *“ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del procedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31.5.2020”* (ma per i rinvii d'ufficio disposti ai sensi del primo comma dovrebbe farsi riferimento ai tre mesi successivi al 22.3.2020);

rilevato altresì che l'art. 10 del d.l. 9/2020, l'applicazione delle cui disposizioni è fatta salva dal d.l. 11/2020 in esame, all'art. 1, commi 1 e 7 ha previsto, come è noto, a decorrere dal 3.3.2020 e fino al 31.3.2020, il rinvio d'ufficio a data successiva al 31.3.2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti negli uffici giudiziari cui appartengono i comuni di cui all'alleato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, salvo le eccezioni stabilite per i procedimenti civili dallo stesso comma 1 e per i procedimenti penali dal comma 11 dell'art. 10;

considerato che il comma 18 del predetto art. 10 del d.l. 9/2020 dispone che *“ in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento”*;

ritenuto pertanto che data l'estensione della cd. “zona rossa” effettuata dal DPCM 8.3.2020 a tutta la provincia di Padova, il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penale pendenti presso il Tribunale di Padova deve intendersi protratto fino al 31.3.2020;

ritenuto quanto alle eccezioni, cioè alle udienze che invece necessitano di essere trattate, che deve farsi riferimento all'elenco di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) del d.l. in esame che sostanzialmente non differisce dall'elencazione contenuta nel comma 1 dell'art. 10 del d.l. 9/2020 per i procedimenti civili, salvo alcune precisazioni chiarificatrici, e al comma 11 dello stesso art. 10 per i procedimenti penali, salvo subordinare la trattazione alla espressa richiesta degli interessati o dei loro difensori (procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 35; procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; procedimenti a carico di imputati minorenni) o alla dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal Presidente del Collegio su richiesta di parte (in relazione alla necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p.);

ritenuto pertanto che sicuramente rientrano tra i procedimenti civili che non possono essere rinviati oltre ai provvedimenti urgenti emessi nella fase presidenziale dei procedimenti di separazione giudiziale e i procedimenti di separazione consensuale, data la natura sostanzialmente alimentare degli assegni di mantenimento da stabilire per i figli ed eventualmente per il coniuge, gli analoghi provvedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, i procedimenti “cautelari” inerenti ai diritti fondamentali della persona, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, le istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 e 586 c.p.c., i procedimenti con rito cd. “Fornero”, gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., i procedimenti ex art. 700 c.p.c. in materia di segnalazioni alla Centrale Rischi;

ritenuto viceversa che dovrà essere disposto il rinvio dei procedimenti di divorzio contezioso o congiunto, in quanto le condizioni stabilite in sede di separazione continuano ad avere efficacia fino all'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 4 legge 898/70, salvo valutare l'urgenza della trattazione caso per caso di cui infra;

ritenuto infatti che dovranno inoltre essere trattati “ *tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*” previa in questo caso dichiarazione d’urgenza fatta dal Capo dell’Ufficio o da un suo delegato in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio;

ritenuto che tra questi potranno rientrare ad esempio i procedimenti pre-fallimentari, i reclami ex art. 26 e 36 l.f. la cui eventuale dichiarazione d’urgenza dovrà essere fatta dal giudice delegato e dal Presidente del collegio per quelli ex art. 26 l.f. ;

ritenuto che viceversa i procedimenti penali che non possono essere rinviati sono esclusivamente quelli indicati all’art. 2, comma 2, lettera g) punti 2 e 3 con le modalità sopra indicate;

ritenuto pertanto che i magistrati professionali e onorari addetti al settore civile debbono provvedere il prima possibile e con urgenza a predisporre i provvedimenti di rinvio d’ufficio delle cause per le quali non è prevista la trattazione, nonché provvedere tempestivamente, ove la causa sia pendente, su eventuali istanze dei difensori aventi ad oggetto la dichiarazione dell’urgenza ai fini della trattazione nell’udienza già fissata, demandando ai Presidenti di sezione e ai Coordinatori dei gruppi specializzati la conseguente vigilanza;

ritenuto che ugualmente dovrà provvedere il Presidente del Collegio per le cause da trattare in udienza collegiale;

ritenuto altresì che i magistrati del settore civile, dotati di P.C. con installato l’applicativo della “consolle del magistrato”, dovranno provvedere a predisporre e a depositare i provvedimenti di rinvio utilizzando il predetto applicativo, al fine di agevolare e rendere spedita e tempestiva la comunicazione del rinvio da parte della cancelleria;

ritenuto che analogamente i magistrati professionali e onorari addetti al settore penale dovranno provvedere tempestivamente al rinvio delle udienze penali monocratiche o collegiali per le quali non è prevista la trattazione, avvalendosi, ove possibile, della comunicazione a mezzo pec al difensore, demandando ai Presidenti di sezione e ai Coordinatori dei gruppi specializzati la conseguente vigilanza;

ritenuto che ove ciò non sia possibile e sia quindi inevitabile dover disporre il rinvio in udienza debba essere richiesto al Consiglio dell’Ordine che garantisca la presenza di un difensore in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p. per ricevere comunicazione delle date di rinvio, così da agevolare e ridurre gli incumbenti a carico della cancelleria;

ritenuto altresì che, in relazione ai procedimenti penali di cui all’art. 2, comma 2, lettera g) punto 2 lettere a-d, la cui trattazione è subordinata alla richiesta dei detenuti, degli internati, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, appare opportuno invitare i soggetti legittimati a comunicare la predetta richiesta tempestivamente almeno tre giorni prima dell’udienza fissata;

ritenuto che in relazione alle udienze che devono essere trattate, al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, debba provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone (difensori, parti , testi, consulenti, ecc...) ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

ritenuto che rimangano in vigore fino al 31.3.2020 le altre disposizioni previste dall’art. 10 d.l. 9/2020 e in particolare i commi 2 lettera b), 3, 4, 5 e 6 per i procedimenti civili e i commi 6, 8, 9, 10 e 12 per i procedimenti penali;

ritenuto quanto ai servizi amministrativi e di cancelleria, che continueranno ad essere svolti presso i “front office” già allestiti (stanza 52, secondo piano, per il dibattimento penale; “sportello unico” piano ammezzato per il GIP/GUP e il contenzioso civile; piano terra per la Volontaria giurisdizione, giudice tutelare,

fallimenti/esecuzioni presso le relative cancellerie) con riduzione di orario di apertura al pubblico dalle 9 alle 12.00, come consentito dai precedenti DPCM del 25.2.2020 – art. 1 lett. l)- e dell' 1.3.2020 – art. 2, comma 4 - e dall'art. 2, comma 2, lettera b) del d.l. 11/2020, che fino al 31.3.2020 debbano essere limitati alla ricezione degli atti urgenti in scadenza e relativi ai procedimenti civili e penali per i quali non è disposto il rinvio;

rilevato che ai sensi dell'art. 2 comma 6 del d.l. dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 9.3.2020, fino al 31.5.2020 *“negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;

ritenuto pertanto che dal 9 marzo fino al 31 maggio 2020 tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse;

ritenuto inoltre che le richieste di copie degli atti debbano essere inoltrate utilizzando il servizio “on line” già operativo presso il Tribunale di Padova;

ritenuto quanto all'Ufficio Unep che lo stesso provveda fino al 31.3.2020 ad accettare solo atti “in die” o urgenti in quanto relativi ai procedimenti sopra indicati che debbono essere necessariamente trattati e per i quali non sia stato disposto il rinvio d'ufficio con scadenza entro il termine di una settimana;

ritenuto infine che ai sensi dell'art. 3, lettera h) del DPCM 8.3.2020 debba essere disposta la pubblicazione nel sito del Tribunale ed affisso in tutte le cancellerie e nei corridoi di ciascun piano del Tribunale copia dell'allegato 1 al predetto DPCM

DISPONE CHE

i precedenti provvedimenti in data 24.2.2020 e 3.3.2020, ove non modificati dal presente provvedimento, devono intendersi tuttora operante fino a nuove diverse disposizioni;

vengano rinviate d'ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Padova dal 9.3.2020 fino al 31.3.2020 a data successiva al 31.3.2020 ad eccezione delle seguenti udienze:

PROCEDIMENTI CIVILI

udienze nella cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni d'età e di salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata

trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabili;

rientrano in particolare tra i procedimenti civili che non possono essere rinviati oltre ai provvedimenti urgenti emessi nella fase presidenziale dei procedimenti di separazione giudiziale e i procedimenti di separazione consensuale, gli analoghi provvedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, i procedimenti "cautelari" inerenti ai diritti fondamentali della persona, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, le istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 e 586 c.p.c., i procedimenti con rito cd. "Fornero", gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., i procedimenti ex art. 700 c.p.c. in materia di segnalazioni alla Centrale Rischii;

dovrà invece essere disposto il rinvio dei procedimenti di divorzio contezioso o congiunto, salvo valutare, su istanza di parte, l'urgenza della trattazione caso per caso;

tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d'urgenza fatta dal Capo dell'Ufficio o da un suo delegato in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio potranno rientrare ad esempio i procedimenti pre-fallimentari, i reclami ex art. 26 e 36 l.f. la cui eventuale dichiarazione d'urgenza dovrà essere fatta dal giudice delegato e dal Presidente del collegio per quelli ex art. 26 l.f. ;

PROCEDIMENTI PENALI

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 35; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile";

i magistrati professionali e onorari addetti al settore civile devono provvedere il prima possibile e con urgenza a predisporre i provvedimenti di rinvio d'ufficio delle cause per le quali non è prevista la trattazione, nonché provvedere tempestivamente, ove la causa sia pendente, su eventuali istanze dei difensori aventi ad oggetto la dichiarazione dell'urgenza ai fini della trattazione nell'udienza già fissata, demandando ai Presidenti di sezione e ai Coordinatori dei gruppi specializzati la conseguente vigilanza;

ugualmente dovrà provvedere il Presidente del Collegio per le cause da trattare in udienza collegiale;

i magistrati del settore civile, dotati di P.C. con installato l'applicativo della "consolle del magistrato", provvedano a predisporre e a depositare i provvedimenti di rinvio utilizzando il predetto applicativo;

analogamente i magistrati professionali e onorari addetti al settore penale devono provvedere tempestivamente al rinvio delle udienze penali monocratiche o collegiali per le quali non è prevista la

trattazione, avvalendosi, ove possibile, della comunicazione a mezzo pec al difensore, demandando ai Presidenti di sezione e ai Coordinatori dei gruppi specializzati la conseguente vigilanza;

in caso di rinvio in udienza debba essere richiesto al Consiglio dell'Ordine di garantire la presenza di un difensore in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p. per ricevere comunicazione delle date di rinvio;

in relazione ai procedimenti penali di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) punto 2 lettere a-d, la cui trattazione è subordinata alla richiesta dei detenuti, degli internati, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, appare opportuno invitare i soggetti legittimati a comunicare la predetta richiesta tempestivamente almeno tre giorni prima dell'udienza fissata;

in relazione alle udienze che devono essere trattate, al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, debba provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone (difensori, parti, testi, consulenti, ecc...) e da assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

in relazione ai servizi amministrativi e di cancelleria, che continueranno ad essere svolti presso i "front office" già allestiti (stanza 52, secondo piano, per il dibattimento penale; "sportello unico" piano ammezzato per il GIP/GUP e il contenzioso civile; piano terra per la Volontaria giurisdizione, giudice tutelare, fallimenti/esecuzioni presso le relative cancellerie) con riduzione di orario di apertura al pubblico dalle 9 alle 12.00, fino al 31.3.2020 debbano essere limitati alla ricezione degli atti urgenti in scadenza e relativi ai procedimenti civili e penali per i quali non è disposto il rinvio;

dal 9 marzo fino al 31 maggio 2020 tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse;

le richieste di copie degli atti debbano essere inoltrate utilizzando il servizio "on line" già operativo presso il Tribunale di Padova;

l'Ufficio Unep provveda fino al 31.3.2020 ad accettare solo atti "in die" o urgenti in quanto relativi ai procedimenti sopra indicati che debbono essere necessariamente trattati e per i quali non sia stato disposto il rinvio d'ufficio con scadenza entro il termine di una settimana;

venga pubblicato nel sito del Tribunale ed affisso in tutte le cancellerie e nei corridoi di ciascun piano del Tribunale copia dell'allegato 1 al predetto DPCM;

venga pubblicato nel sito del Tribunale il presente provvedimento.

Padova, 9.3.2020

Il Presidente

(dr.ssa C. Santinello)

